

La circolare Gelmini sul numero massimo di stranieri in classe

Salvatore Nocera

news

La CM n. 2 dell'8/1/2010 può essere letta da diverse angolature: in senso negativo come generica e orientata a discriminare gli stranieri; in senso positivo come una prima risposta più organizzativa che pedagogico-didattica, finalizzata a tentare di risolvere il problema rappresentato dal fatto che l'eccessiva presenza nella stessa classe di alunni con diverse difficoltà di apprendimento, dovute a cause non solo linguistiche ma anche di disagio familiare e personale e con difficoltà apprenditive conseguenti alle disabilità e ai disturbi specifici di apprendimento, crea difficoltà per loro oltre che per i compagni non svantaggiati.

A me questa prima soluzione di fissare «di norma» un tetto massimo del 30% di alunni stranieri per classe, escludendo quelli nati in Italia e che quindi conoscono la lingua italiana, sembra accettabile.

Leggendo attentamente il paragrafo 1 della circolare, trovo molte più ragioni a sostegno della richiesta avanzata da moltissime associazioni di persone con disabilità e loro familiari di fissare un tetto massimo anche al numero di alunni con disabilità nella stessa classe, tetto improvvidamente abrogato troppo frettolosamente con il DPR n. 81/09:

Come risulta dalle rilevazioni nazionali e locali e da indicazioni provenienti dagli uffici

dell'Amministrazione scolastica, ci troviamo di fronte a un fenomeno generalizzato e complesso con aspetti problematici e criticità di non facile gestione e soluzione, che incidono negativamente sull'efficacia dei servizi scolastici e sugli esiti formativi.

In effetti l'elevata concentrazione nelle scuole e nelle classi di alunni con culture, condizioni, vissuti familiari e scolastici, situazioni di scolarizzazione e di apprendimento fortemente differenziate impone il superamento di modelli e tecniche educative e formative tradizionali e l'adozione di metodologie, strumenti e contributi professionali adeguati alle nuove e diverse esigenze. Tale stato di cose, nonostante ogni costruttivo e lodevole impegno degli operatori scolastici e, in particolare, del personale docente, costituisce una delle più rilevanti cause di criticità da cui conseguono insuccessi scolastici, abbandoni, ritardi nei percorsi di studio.

Ecco perché, tra gli interventi di programmazione e le misure gestionali e organizzative volte a garantire un equilibrato e funzionale assetto della realtà scolastica ed effettive condizioni di parità e di generalizzata e piena fruizione del diritto allo studio, assumono particolare importanza il corretto ed esauriente orientamento dei flussi delle iscrizioni tra le varie istituzioni scolastiche dei contesti interessati e l'equilibrata ripartizione degli alunni tra le classi.

Sono questi i presupposti e i requisiti irrinunciabili che consentono di coniugare efficacemente l'obiettivo della massima inclusione con quello di un'offerta formativa qualitativamente valida, che tenga conto delle situazioni di partenza e delle necessità di ciascun alunno.

Queste riflessioni possono essere riferite anche all'inclusione degli alunni con disabilità. Certo, con riguardo a tali alunni, necessita di chiarimento l'espressione del testo:

[...] l'elevata concentrazione [...] nelle classi di alunni con [...] situazioni di scolarizzazione e di apprendimento fortemente differenziati impone il superamento di modelli e tecniche educative e formative tradizionali e l'adozione di metodologie, strumenti e contributi professionali adeguati alle nuove e diverse esigenze.

L'espressione è vaga e potrebbe prestarsi a un'interpretazione «inclusiva» se venisse esplicitato il riferimento alla pedagogia cooperativa e all'individualizzazione dei percorsi didattici, fermi restando la presenza e il collegamento con la classe degli alunni con disabilità.

Pensando sempre all'inclusione degli alunni con disabilità, suscitano invece preoccupazione parole, scritte più oltre nel testo, come «percorsi differenziati e scuole-polo», che invece possono prospettarsi come strumenti utili per una maggiore formazione linguistica degli stranieri e una loro migliore distribuzione scolastica.

Queste due espressioni nel testo hanno una valenza collettiva: la prima, «percorsi differenziati», nel senso di creare gruppi di alunni con percorsi differenziati per facilitare il loro apprendimento linguistico, che però si propongono a partire dalla scuola dell'infanzia, dove gli alunni imparano spontaneamente la lingua gli uni dagli altri, mentre andrebbero prospettati per alunni che arrivano in Italia in età da scuola secondaria; la seconda, «scuole-polo», nel senso che dovrebbero coordinare l'apprendimento linguistico, ad esempio, distribuendo gli alunni stranieri in diverse scuole a seconda del loro livello di padronanza della nostra lingua (non sarebbero accettabili altri criteri selettivi).

Per l'inclusione degli alunni con disabilità, tali espressioni hanno invece significati individuali e non possono assumere il significato collettivo di cui sopra, pena lo snaturamento della cultura e la prassi dell'inclusione in Italia. Infatti «i percorsi differenziati» sono previsti dall'art. 15 dell'Ordinanza ministeriale n. 90/01 per l'esercizio del diritto allo studio nelle scuole superiori di singoli alunni con gravissime disabilità intellettive che non possono svolgere i normali programmi e che quindi, al termine di un percorso differenziato rispetto ai programmi, ma comunque rientrando nel contesto del lavoro della classe, conseguono non il diploma ma un attestato, comprovante i crediti formativi maturati.

La seconda espressione, «scuole-polo», introdotta dall'Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008 sulla qualità dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, si riferisce a scuole che divengono sede di titolarità formale di docenti già specializzati per il sostegno e che promuovono un aggiornamento permanente differenziato per le didattiche specifiche richieste da alunni con particolari disabilità (ciechi, sordi, autistici, ecc.), in modo che tali docenti si possano spostare nelle scuole di uno stesso ambito territoriale ristretto, dove tali alunni si iscrivono di anno in anno, garantendo loro una continuità di sostegno e una maggiore esperienza didattica.

Qualora queste due espressioni venissero intese in senso «collettivo» anche per l'inclusione degli alunni con disabilità, esse sarebbero inaccettabili non solo sotto il profilo della pedagogia dell'inclusione, ma anche sotto quello normativo, dal momento che le Linee-guida sull'inclusione scolastica di tali alunni, emanate dal Ministero con Nota prot. n. 4274 del 4 agosto 2009, vietano espressamente raggruppamenti di soli alunni con disabilità, che non sarebbero leciti «neppure

per periodi brevi», giacché si ricreerebbero di fatto le classi differenziali e speciali che la Legge-quadro n. 104/92 ha abrogato.

Pienamente condivisibili, anche per gli alunni con disabilità, sono invece gli inviti

della circolare alla stipula di «intese» con enti pubblici e privati che consentono una presa in carico collegiale dei problemi dell'inclusione scolastica sia degli alunni stranieri che di quelli con disabilità.